CAMERA DEI DEPUTATI N. **2994**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo

Presentata il 29 giugno 2026

Onorevoli Colleghi ! – L'articolo 34 della Costituzione afferma che la scuola è aperta a tutti e garantisce ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi. Tale principio impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di natura economica che limitano l'effettivo esercizio del diritto allo studio, assicurando pari opportunità di accesso a tutte le attività che costituiscono parte integrante del percorso educativo.

Tra queste rientrano i viaggi di istruzione e le visite didattiche, strumenti fondamentali per il progetto educativo e l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Essi rappresentano occasioni di apprendimento diretto, favoriscono la conoscenza del patrimonio storico, artistico, ambientale e culturale del Paese, promuovono la socializzazione, la crescita personale degli studenti e l'acquisizione delle competenze di cittadinanza previste dalle Indicazioni nazionali e dalle linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito.

Negli ultimi anni, tuttavia, il significativo incremento dei costi dei trasporti, dei servizi turistici e delle strutture ricettive ha determinato un sensibile aumento delle spese sostenute dalle famiglie per consentire ai propri figli di partecipare ai viaggi di istruzione. In numerosi casi tali costi superano diverse centinaia di euro per studente, determinando una situazione nella quale molti alunni sono costretti a rinunciare alla partecipazione per motivi esclusivamente economici.

Questa condizione produce effetti particolarmente negativi sul piano educativo e sociale. La mancata partecipazione alle attività previste dal piano triennale dell'offerta formativa determina infatti situazioni di esclusione che incidono sulla piena integrazione degli studenti nel gruppo classe, alimentando disuguaglianze incompatibili

con i princìpi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di effettività del diritto allo studio.

Attualmente numerose istituzioni scolastiche cercano di fronteggiare tali difficoltà attraverso fondi di solidarietà interni, contributi volontari delle famiglie o iniziative di raccolta fondi. Tali strumenti, pur apprezzabili, sono rimessi alla capacità organizzativa e finanziaria dei singoli istituti e producono inevitabilmente una forte disomogeneità territoriale.

La presente proposta di legge intende superare tale frammentazione mediante l'istituzione di un Fondo nazionale per i viaggi di istruzione, destinato alle scuole secondarie di secondo grado, ripartito sulla base di criteri oggettivi che tengano conto degli indicatori di disagio socio-economico e del numero degli studenti iscritti.

Il Fondo è finalizzato ad assicurare contributi alle famiglie con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro e la totale gratuità dei viaggi di istruzione per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con valore dell'ISEE inferiore a 7.500 euro.

Particolare attenzione è riservata agli studenti con disabilità. La presente proposta di legge prevede infatti che le risorse del Fondo possano essere utilizzate per garantire l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, nonché i mezzi di trasporto e gli ausili necessari affinché la partecipazione ai viaggi di istruzione avvenga in condizioni di piena inclusione e pari dignità.

La presente proposta di legge interviene altresì sulla disciplina della Carta della cultura Giovani, ampliandone le finalità e consentendone l'utilizzo anche per sostenere, in tutto o in parte, le spese relative ai viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche.

Ulteriore obiettivo della presente proposta di legge è il rafforzamento delle misure di sostegno per l'acquisto dei libri di testo. L'attuale disciplina, affidata in larga misura alla programmazione regionale e comunale, presenta significative differenze territoriali sia con riferimento ai requisiti economici richiesti sia all'entità dei contributi riconosciuti. Tali differenze determinano una tutela non uniforme del diritto allo studio.

Per tale ragione la presente proposta di legge prevede l'estensione della gratuità dei libri di testo agli studenti appartenenti a nuclei familiari con valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro, fino al completamento dell'istruzione obbligatoria, assicurando criteri omogenei nell'intero territorio nazionale.

La presente proposta di legge introduce inoltre un sistema di monitoraggio affidato al Ministero dell'istruzione e del merito, volto a verificare l'efficacia delle misure adottate, il numero degli studenti beneficiari e l'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche; tali dati e informazioni sono oggetto di una relazione che il Ministro dell'istruzione e del merito deve presentare annualmente alle Camere al fine di consentire alle medesime una costante valutazione degli effetti della legge.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo nazionale per i viaggi di istruzione e ne disciplina le modalità di riparto.

L'articolo 2 individua i criteri per l'accesso ai contributi economici e disciplina le modalità di utilizzo delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 3 introduce specifiche misure per garantire la piena partecipazione degli studenti con disabilità ai viaggi di istruzione.

L'articolo 4 estende le finalità della Carta della cultura Giovani consentendone l'utilizzo anche per le spese relative ai viaggi di istruzione.

L'articolo 5 rafforza gli interventi per la gratuità dei libri di testo fino al termine dell'obbligo scolastico.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti il monitoraggio dell'attuazione della legge e l'articolo 7 le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del Fondo nazionale per i viaggi di istruzione)

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio e la piena partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo nazionale per i viaggi di istruzione, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di contributi economici in favore degli studenti appartenenti a nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 35.000.

3. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto del numero degli studenti iscritti e degli indicatori di disagio socio-economico dei territori interessati.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabiliti altresì i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi, le modalità di erogazione delle risorse e le procedure di rendicontazione.

Art. 2.

(Contributi per la partecipazione ai viaggi di istruzione)

1. Le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione ai viaggi di istruzione agli studenti che ne facciano richiesta, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge.

2. Agli studenti appartenenti a nuclei familiari con valore dell'ISEE inferiore a

euro 7.500 è assicurata la totale gratuità del viaggio di istruzione.

3. Agli studenti appartenenti a nuclei familiari con valore dell'ISEE compreso tra euro 7.500 ed euro 35.000 è riconosciuto un contributo economico, graduato secondo fasce di reddito individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

4. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite dal consiglio di istituto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Qualora le risorse assegnate risultino insufficienti, il consiglio di istituto può deliberare l'utilizzo di contributi volontari, nel rispetto del principio di volontarietà e senza alcuna discriminazione nei confronti degli studenti.

Art. 3.

(Misure per la partecipazione degli studenti con disabilità)

1. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per assicurare agli studenti con disabilità la piena partecipazione ai viaggi di istruzione.

2. A tal fine le istituzioni scolastiche provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, al finanziamento delle spese relative alla retribuzione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, ai servizi di accompagnamento, ai mezzi di trasporto accessibili e a ogni altro supporto necessario.

3. Le amministrazioni competenti assicurano il coordinamento degli interventi con gli enti locali e con le aziende sanitarie territorialmente competenti.

Art. 4.

(Utilizzo della Carta della cultura Giovani)

1. La Carta della cultura Giovani, di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere utilizzata anche per sostenere, in tutto o in parte, le spese relative ai viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolasti-

che nell'ambito delle attività previste dal piano triennale dell'offerta formativa.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 5.

(Gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di garantire l'uniforme esercizio del diritto allo studio nell'intero territorio nazionale, è assicurata la gratuità dei libri di testo agli studenti appartenenti a nuclei familiari con valore dell'ISEE non superiore a euro 35.000, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di riparto delle risorse e i criteri uniformi di accesso al beneficio.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge che dia conto, in particolare:

a) del numero degli studenti beneficiari;

b) delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche;

c) dei dati relativi alla partecipazione ai viaggi di istruzione;

d) degli interventi realizzati a favore degli studenti con disabilità;

e) delle eventuali criticità riscontrate e delle proposte di miglioramento.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle risorse del Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, come annualmente determinate dalla legge di bilancio.

PAGINA BIANCA



19PDL0203120